

SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA

CREDITO E SVILUPPO
ECONOMICO IN ITALIA
DAL MEDIO EVO
ALL'ETÀ CONTEMPORANEA

ATTI DEL PRIMO CONVEGNO NAZIONALE
4 - 6 GIUGNO 1987

VERONA - 1988

DOMENICO VENTURA

CONSIDERAZIONI SU CREDITO ED INTERESSE IN SICILIA (RANDAZZO, SECC. XV-XVI)

Nell'aprile 1975, in una sua comunicazione presentata in occasione della VII Settimana di studio dell'Istituto internazionale di storia economica «F. Datini», Maurice Aymard trattò il tema specifico del ruolo della moneta nell'economia rurale¹. Il modello presentato prendeva in considerazione la Sicilia dal '500, ovvero una società formata da proprietari terrieri e allevatori, fittavoli, braccianti e giornalieri, e la conclusione cui lo storico francese pervenne era quella di un massiccio uso della moneta. Basti pensare al sistema degli anticipi, fatturati in moneta di conto e rimborsabili in natura all'indomani del raccolto, e cioè nel momento in cui più basso era il prezzo del grano, ed ancora al pagamento dei fitti, delle imposte, dei salari a braccianti e giornalieri.

Qui noi oggi vogliamo soltanto svolgere alcune considerazioni sul parallelo e, come vedremo, non meno rilevante ruolo del credito nell'economia isolana. Tuttavia, ferma restando l'estrema scarsità di studi in materia per la Sicilia a causa anche della perdita di documentazione, già accuratamente sottolineata dal Trasselli², una premessa d'ordine generale è d'obbligo. Se è vero, e personalmente ne siamo convinti, che la parte avuta dalla morale religiosa sulla condotta economica nella società tardomedievale e moderna più che un ostacolo³ costituì uno sprone a cercare forme di credito più elaborate che aggirassero l'ostacolo, è anche vero che la società siciliana non sembra per nulla essere rimasta irretita da tutta questa legislazione d'ispirazione religiosa. Allo scopo, verificheremo quanto avveniva, principalmente, a Randazzo, vale a dire in una modesta «terra» demaniale, ma pur piena di feudatari e piccoli baroni, sita, nell'immediato entroterra, sul versante settentrionale dell'Etna a dominio della valle dell'Alcantara, la cui popolazione, oscillante, nei momenti migliori, tra le 5.-6.000 anime, era dedicata all'agricoltura (cereali e vite) e alla pastorizia. Lo strumento ci viene fornito

¹ M. AYMARD, *Monnaie et économie paysanne*, in *La moneta nell'economia europea. Secoli XIII-XVIII*, Atti della VII Settimana di studio dell'Istituto internazionale di storia economica «F. Datini» (Prato, 11-17 aprile 1975), a cura di V. BARBAGLI BAGNOLI, Firenze 1981, pp. 553-566.

² C. TRASELLI, *Credito, interessi e usura a Trapani nel XV secolo*, estr. «Bollettino Ufficio Studi della Cassa di Risparmio V.E. per le Province Siciliane», Palermo 1953, p. 3.

³ In questo senso E.L. JONES, *Il miracolo europeo. Ambiente, economia e geopolitica nella storia europea e asiatica*, Bologna 1984, in specie le pp. 116-128.

dagli atti notarili inediti relativi agli anni 1435-1526 e rogati da una singolare dinastia di notai, i Marotta, giunti in Sicilia alla fine del '300 dalla natia Capua, dove, a dire del Mugnos, la loro era «annoverata fra le principali famiglie d'antica nobiltà»⁴.

Il 30 agosto 1453, in Randazzo, il notaio Manfredi Marotta redige un atto di quietanza tra due ebrei⁵. Veniamo così ad apprendere che l'una delle parti, Busaccono di Xalo, originario del vicino casale di S. Marco e di professione «magistro scolari»⁶, è stato nominato tutore dell'altra parte, Moyses Rabbi, figlio del fu Gidilo, dall'ufficio del capitano regio, che per l'appunto tra i vari compiti d'intervento e di controllo detiene anche quello della sorveglianza delle comunità giudaiche dei centri demaniali. Ed in tale veste – ed è qui l'elemento che più ci riguarda in questa sede – è stato autorizzato «fenerare et ad usuras dare pecunias dicti pupilli *ad rationem de decem pro centenario quolibet anno*». Una misura del tasso legale del 10%, dunque, che ci riporta alla costituzione di Federico di Svevia «De usurariis puniendis» del 1231⁷.

In occasione delle Costituzioni di Melfi infatti, Federico, nel condannare, in stretta osservanza delle disposizioni in materia degli ultimi due Concili Lateranensi del 1179 e 1215, «usurarium nequitiam, qui non tam utuntur pecuniis, sed ut loquamur proprius, abutuntur», aveva rigorosamente vietato ogni forma di usura, incitando alla pubblica denuncia e comminando altresì la confisca dei beni ai trasgressori. Tuttavia, eccezion fatta per i cristiani, per i quali l'usura era maledetta senza appello⁸, ai soli ebrei, «in quibus non potest argui fenus illicitum, nec divina lege prohibitum» – con chiaro riferimento, cioè, alla tradizione biblica che lo stesso Shakespeare non mancherà di rammentare per bocca di Antonio, il mercante di Venezia protagonista dell'omonima commedia⁹ –, aveva consentito l'esercizio dell'«improbum fenus», ma aveva imposto, nel contempo, che non si esigesse più del 10% annuo¹⁰.

⁴ F. MUGNOS, *Teatro genologico delle famiglie nobili titolate feudatarie ed antiche nobili del fidelissimo Regno di Sicilia viventi ed estinte*, Palermo 1655, ristampa Forni ed., Bologna 1979, vol. II, p. 122.

⁵ *Archivio di Stato di Catania* (d'ora innanzi A.S.C.), Not. Manfredi Marotta, vol. 4, ff. 39v-42v.

⁶ Come risulta da un successivo atto di compravendita nel quale il Busaccono figura acquirente di 18 salme e 3 quartare di mosto per complessive oz. 1 ta. 9 pagabili, entro sei mesi, al monastero benedettino femminile di S. Caterina (A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 14.11.1455, ff. 46v-47).

⁷ J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, t. IV, p. I, Paris 1854, pp. 10-11.

⁸ J. LE GOFF, *Tempo della Chiesa e tempo del mercante, e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Torino 1977, p. 60.

⁹ Cfr. B.N. NELSON, *Usura e Cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Firenze 1967, pp. 27-54.

¹⁰ «... sed metam ipsi imponimus, quam eis non licebit transgredi, videlicet ut pro decem uncis per

Più di due secoli dopo, dunque, la disposizione federiciana sembra essere ancora di piena attualità. E dal punto di vista strettamente formale non può essere altrimenti, dal momento che si tratta di un atto redatto da un «notarius imperialis», avallato dal capitano regio e avente come soggetti contraenti due ebrei, cioè due elementi sottoposti, potremmo dire, a «vigilanza speciale». Ma la realtà doveva essere ben diversa, se, ad esempio, nel Regno di Napoli e al tempo di Ladislao e di Giovanna II, cioè nel primo quarto del '400, quel tasso legale del 10% si è nella pratica elevato fino a raggiungere il 40-45%, sia pure in periodo di crisi economica e di scarsità di circolante¹¹. Se in Sicilia le comunità israelitiche di Siracusa e di Catania ottengono, in varie occasioni tra il 1395 e il 1451 e con il consueto esborso di denaro a titolo di composizione, la remissione di delitti commessi, tra cui in primo luogo l'usura¹². E se, infine, nessuna disposizione contro l'usura si ritrova nelle varie consuetudini locali, ratificate tra i secoli XIV-XV, che, al contrario, ammettono un moderato interesse solo a favore di vedove e pupilli¹³. Il discorso ovviamente comprende, qui come altrove¹⁴, quel problema dell'usura cristiana – si noti, per inciso, che nel primo quarto del '400 si ha notizia, in Sicilia, di quattro processi per usura, di cui nessuno contro ebrei¹⁵ – che già dalla fine del sec. XII si faceva sempre più grave e pressante¹⁶ e che è, fra l'altro, all'origine della disposizione federiciana da cui abbiamo preso le mosse.

circulum anni integri unam ipsis tantummodo lucrari liceat pro usuris» (J.-L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi* cit., p. 11).

¹¹ A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963, pp. 189-190.

¹² Cfr. F. LIONTI, *Le usure presso gli Ebrei*, in «Archivio storico siciliano», n.s., IX (1884), docc. II-III-IV, pp. 202-212; M. GAUDIOSO, *La comunità ebraica di Catania nei secoli XIV e XV*, Catania 1974, p. 144.

¹³ In proposito, cfr. V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, 1900, pp. 19, 43, 71, 329.

¹⁴ Cfr. J. HEERS, *L'Occidente nel XIV e nel XV secolo. Aspetti economici e sociali*, Milano 1973, p. 215 ss.

¹⁵ C. TRASELLI, *Gli Ebrei in Sicilia*, in «Nuovi Quaderni del Meridione», VII (1969), p. 46.

¹⁶ E ciò non solo per la costante crescita numerica, ma anche per l'esosità delle richieste che variavano dal 15 fino ed oltre il 50% (quanto appare più legittimo e profondamente umano il celebre sfogo dell'ebreo Shylock nella citata commedia shakespeariana!). In proposito, cfr. J. LESTOCQUOY, *Les usuriers au début du Moyen Age*, in *Studi in onore di G. Luzzatto*, vol. I, Milano 1950, pp. 67-77; A. SAPORI, *L'usura nel Dugento a Pistoia*, in *Studi di storia economica (secoli XIII-XIV-XV)*, vol. I, Firenze 1955, pp. 181-189; J. GILCHRIST, *The Church and Economic Activity in the Middle Ages*, London 1969, pp. 99-121. Il che non poco contribuì alla diffusione dei banchi ebraici prima e dei Monti di Pietà gestiti da ordini monastici successivamente (cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Note sugli Ebrei in Italia dal IV al XVI secolo*, in «Rivista storica italiana», LXXVI (1964), p. 594 ss. e G. MIRA, *Note sul Monte di Pietà di Perugia dalle origini alla seconda metà del XVI secolo*, in *Archivi storici delle aziende di credito*, vol. I, Roma 1956, pp. 343-380). Su una di queste figure che ha avuto l'onore di entrare nella novellistica si veda G. BARBIERI, *L'usuraio Tommaso Grassi nel racconto bandelliano e nella documentazione storica*, in *Studi in onore di A. Fanfani*, vol. II, Milano, 1962, pp. 21-88.

È evidente che abbiamo a che fare con una realtà economica e sociale che, fondamentalmente ossequiosa di disposizioni canoniche e di leggi civili, sfugge, sempre più spesso e sempre più apertamente, ad ogni forma di controllo che pretende di applicare ancora presupposti etici ad aspetti ritenuti sempre più comunemente estranei alla sfera morale.

Ecco qui di seguito alcuni esempi che contrastano palesemente con le teorie sul giusto prezzo e sull'usura di validità pressoché universale nel mondo medievale¹⁷, ed altresì con le norme educative e religiose impartite e diffuse sia nelle confraternite laiche che nelle comunità monastiche siciliane¹⁸, come pure in ambienti vicini alla corte¹⁹. Nel 1351, a Messina, dei mercanti di panni si associano per prestare a re Ludovico onze 180 al tasso del 33% e a garanzia ricevono in pegno un paio di orecchini e una cintura ornata di perle²⁰. Nel 1383 apprendiamo dal carteggio datiniano che il duca d'Angiò ad un mercante siciliano che gli ha recato del grano per la flotta «agli dato una parte de la chorona, ch'è lo diecimo, ch'è una nobile chosa d'ornamenti, e vale danari asai a lo pengnio per fiorini 2200 [...] e simile àne uno fermaglio di perle portava al peto per fiorini 900»²¹. Ed infine, nel 1464, il nobile Giovanni Baxilico stipula un contratto con l'Università di Randazzo²² per la fornitura di 100 salme di frumento, che acquisterà «in terra Gaglani»²³, al prezzo di tari 20 la salma, con una maggiorazione, cioè, di ben cinque tari a salma rispetto al prezzo corrente²⁴.

Ci si potrebbe obiettare, tuttavia, che questi sono casi particolari che

¹⁷ Della numerosa bibliografia sull'argomento ci limitiamo qui a citare, oltre all'ormai classico lavoro di W. ENDEMANN, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre bis gegen Ende des XVII. Jahrhunderts*, 2 voll., Berlin 1874-1883, i contributi di G. SALVIOLI, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei secoli XIII e XIV*, in *Studi giuridici in onore di C. Fadda*, vol. II, Napoli 1906, pp. 261-278; T.P. LAUGHLIN, *The Teaching of the Canonists on Usury (12th, 13th, 14th Centuries)*, in «*Mediaeval Studies*», I (1939), pp. 81-147; II (1940), pp. 1-23; B.N. NELSON, *The Idea of Usury. From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood*, Princeton 1949; ID., *Usura e Cristianesimo...* cit.; G. LE BRAS, voce *Usure*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, XV, 2, coll. 2336-2372, Paris 1950; J.T. NOONAN jr., *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge (Mass.) 1957; C. CIANO, *L'etica economica nel basso Medioevo*, Pisa 1965; J. GILCHRIST, *The Church and Economic Activity...* cit.; O. CAPITANI (a cura di), *L'etica economica medievale*, Bologna, 1974.

¹⁸ Cfr. F. BRANCIFORTI (a cura di), *Regole, costituzioni, confessionali e rituali*, Palermo 1953, p. 134 et passim.

¹⁹ È il caso, ad esempio, di un manoscritto del sec. XIV proveniente dall'Oriente latino e portato in Sicilia da elementi vicini a Costanza, figlia di Federico III d'Aragona. È edito da E. BRAYER, *Un manuel de confession en ancien français conservé dans un manuscrit de Catane*, in «*Mélanges d'archéologie et d'histoire*», LIX (1947), pp. 181 e 183.

²⁰ C. TRASELLI, *Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel XIV sec.*, Palermo 1958, p. 39.

²¹ D. VENTURA, *Pirateria, guerra ed economia in Sicilia tra medioevo ed età moderna*, in «*Annali del Mezzogiorno*», XIX (1979), pp. 55-56.

²² A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 7, 8.11.1464, ff. 22-23.

²³ *Ibidem*, 17.12.1464, ff. 40v.-41.

²⁴ *Ibidem*, 3.10.1464, f. 14v.

rientrano in quella sfera della vita sociale ed economica cui afferiscono tutte le contrattazioni al di sopra di un certo livello. Andiamo allora ad osservare, spulciando tra la documentazione notarile randazzese, quanto avviene nell'altra sfera, più circoscritta in relazione all'entità modesta delle singole operazioni, ma certamente più ampia se si considera il complesso dei ceti sociali che vi hanno parte.

Si tratta in tutto di ben 234 atti di compravendita, dei quali solo il 10% è concluso al momento della stipula del contratto con il versamento della somma pattuita. Il resto, ovvero il 90% del totale, riguarda invece transazioni a pagamento differito, a riprova di una pratica ormai ampiamente diffusa e consolidata anche in aree «periferiche» ed in economie meno sviluppate di altre e che certamente risponde all'uso o alle esigenze del mercato stesso. Ed è di questo secondo gruppo di transazioni che qui ci occuperemo.

Nella maggioranza dei casi protagonisti sono cristiani di ogni ceto sociale. Non esclusivamente del luogo, convergono su Randazzo un po' da tutta la Sicilia centroorientale, con particolare frequenza dal Messinese e dal Catanese, mentre non mancano presenze occasionali od anche abituali di un certo rilievo in ordine alla merce trattata (panni e schiavi) che loro tramite giunge sul mercato randazzese, così lontano dalle correnti del grande commercio internazionale che qui in Sicilia tocca solo alcuni centri costieri²⁵. È il caso di Antonio Spagnolo, mercante di Messina, che dal 21 al 25 giugno 1445 vende quantitativi imprecisati di panni per un totale di oz. 7 ta. 2²⁶; ed inoltre, lo stesso 25 giugno, riceve oz. 3 ta. 15 dal nobile Pino Cavallaro «ex resta vendicionis pannorum»²⁷ e contrae una società di soli quattro mesi con l'ebreo Benedetto di Amato, al quale consegna uno stock di panni del valore di oz. 20 ta. 14 gr. 7 de. 3 perché li venda, ma non «ad credenciam»²⁸. Di fronte a questa presenza abituale, confermata, tra l'altro, dalla notizia di precedenti vendite di panni, a Messina e in varie occasioni, al mastro randazzese Rogerio d'Ayuto²⁹, sta la presenza occasionale di Tomeo di Caltagirone, «mercathor sclavorum» di Siracusa, il quale, in due atti stipulati il 23 giugno 1461, vende due schiave negre di anni 10 e di anni 20 circa, per complessive oz. 18 ta. 22 gr. 10, ad Antonio Stayti, notaio di Troina, e a Miuchia, coniuge del nobile Blasco Lanza³⁰.

²⁵ Cfr. C. TRASELLI, *Porti e scali in Sicilia dal XV al XVII secolo*, in *Recueils de la Société Jean Bodin*, XXXIII, Bruxelles 1972; D. VENTURA, *Sul commercio siciliano di transito nel quadro delle relazioni commerciali di Venezia con le Fiandre (secc. XIV-XV)*, in «Nuova rivista storica», LXX (1986), pp. 15-32.

²⁶ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 2, 21.6.1445, f. 31 e 25.6.1445, ff. 40v e 42-42v.

²⁷ *Ibidem*, ff. 41v-42.

²⁸ *Ibidem*, ff. 39v-40.

²⁹ *Ibidem*, ff. 31-31v.

³⁰ A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 6, 23.6.1461, ff. 170v-172.

Notevole è la presenza di elementi giudaici, quasi tutti della locale comunità. In 33 atti essi figurano quali venditori e in 13 quali acquirenti³¹, mentre in altri 12 le transazioni si svolgono esclusivamente in ambito giudaico, ma anche in questo caso i testimoni sottoscriventi gli atti sono sempre cristiani. Un solo esempio abbiamo di un ebreo e di un cristiano che, insieme, vendono panni di Belvis e di Barcellona ad un presbitero³². È da dire ancora, ma può trattarsi benissimo di una fortunosa coincidenza dato lo stato tutt'altro che integro dei registri notarili, che nei rari casi di compravendite relative a canapa, panni di seta, ferro, olio, lino, lì sono sempre presenti elementi giudaici³³. Un solo nome, infine, ma degno di considerazione. Murdoch di Panormo, figlio di Muxa, «alias di Agnello», mercante, specializzato nella vendita di equini in un arco di tempo che va dal 1456 al 1464, acquirente di una schiava negra pagata oz. 9 in contanti³⁴, ma, soprattutto, a testimonianza di una estrema libertà di iniziative economiche delle comunità ebraiche siciliane, banchiere, come chiaramente si ricava dal pagamento di una rata di oz. 3 effettuato dal correligionario Abrac Xhasde proprio tramite il suo banco³⁵.

Di contro, in ambiente cristiano, dove la prima testimonianza di un «bankerius» risale al 1283³⁶, figura un solo nome, Miuchio Mirulla (a. 1437)³⁷, appartenente a quella famiglia messinese che terrà banco nella città dello stretto ancora nel '500³⁸, cui possiamo aggiungere, ma operante nella prima metà dello stesso secolo, il nobile Giacomo Ficarra³⁹. Una presenza, questa, che, unitamente alle altre dieci piazze bancarie documentate, oltre che a Palermo, Messina, Trapani e Siracusa, anche ad Agrigento, Sciacca, Noto, Catania, Licata, Gela⁴⁰, testimonia quella diffusione dell'attività

³¹ Sul problema della liceità dei rapporti cristiani-ebrei, cfr. D. QUAGLIONI, «*Inter Iudeos et Christianos commercia sunt permissa*». «*Questione ebraica*» e usura in Baldo degli Ubaldi (c. 1327-1400), in «*Quaderni dell'Istituto di Scienze Storiche. Facoltà di Magistero di Roma*», 2 (1983), pp. 29-125.

³² A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 3, 1446, f. 46v.

³³ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 2, 23.6.1445, f. 34 e 25.6.1445, f. 42v; Not. Pietro Marotta, vol. 6, 2.6.1461, ff. 153v-154v; vol. 9, 17.5.1451, f. 1 e 18.5.1451, f. 1v.

³⁴ A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 21.6.1456, ff. 180v-181v.

³⁵ *Ibidem*, vol. 8, 24.2.1468, ff. 37v-38v. Anche a Catania, nel 1483, si ha notizia del banco dell'ebreo Masi Caxuni (cfr. M. GAUDIOSO, *La comunità ebraica di Catania nei secoli XIV e XV*, cit., p. 146).

³⁶ Si tratta di un tale «Bonapertus», facente parte di un gruppo di militi chiamati a prestare servizio militare con re Pietro (cfr. G. SILVESTRI (a cura di), *De rebus regni Siciliae (1282-1283). Documenti inediti estratti dall'Archivio della Corona d'Aragona*, Palermo 1882, doc. CCCXLVIII, p. 400).

³⁷ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 1, 23.8.1437, ff. 158v-159.

³⁸ C. TRASELLI, *I banchi delle città minori nel Cinquecento siciliano*, in «*Nuovi Quaderni del Meridione*», VIII (1970), pp. 133.

³⁹ *Ibidem*, p. 137.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 138.

bancaria e quella vivacità degli affari che già il Melis riconobbe alla Sicilia in campo internazionale⁴¹. Perché, se pure fine specifico del mercante-banchiere siciliano è quello di finanziare, tramite l'istituto bancario, i propri affari commerciali (grano, panni, ferro), ciò non toglie che le operazioni bancarie siano rilevanti per varietà e frequenza⁴². Così, ad esempio, sia nel caso del Murdoch che in quello del Mirulla si fa ricorso a quel servizio del resto ampiamente utilizzato, almeno a Palermo, anche per l'erogazione degli stipendi agli impiegati comunali⁴³, cioè al pagamento per banco, il che presuppone in favore del debitore o acquirente l'esistenza di un conto sul quale tramite un ordine verbale o scritto («polizza» o «apodixa») si può pagare il creditore o venditore. Frequentissimo poi, e di antica data, è l'uso della lettera di cambio spiccata su operatori sia isolani che stranieri⁴⁴, come quella di fiorini 530 spiccata, nel 1425, in favore di frate Antonio di Piscibus del convento di S. Francesco dei Minori in Catania da Antonio di li Medici, mercante fiorentino residente in Palermo, su Verardo di li Medici e soci, «campsores» di Firenze⁴⁵. Talvolta, e siamo di nuovo in ambito ecclesiastico, si ricorre ai servizi di banchieri palermitani o, più precisamente, di banchieri pisani residenti nel capoluogo⁴⁶. Così nel 1446 frate Jacobo, abate del monastero di S. Salvatore de la Placa, tra Castiglione e Francavilla, s'impegna a versare, depositandola nel banco di Settimo, «campsor»⁴⁷, la somma di oz. 20 circa «pro rata ei contingente ratione ambaxiate regni seu pro expensis ambaxiate» ed anche «*ratione interesse defectu et culpa dicti fratris ratam non solventis*»⁴⁸. A queste ed altre forme d'impiego (cambio, mutui, fideiussioni, prestiti statali, emissione di ditte e lettere di credito) va aggiunta, infine, un'operazione indubbiamente più moderna, quale quella del deposito bancario, praticato invero senza alcun mascheramento già alla fine del '400 e

⁴¹ F. MELIS (a cura di), *Guida alla mostra internazionale di storia della Banca (secoli XIII-XVI) nell'occasione del V Centenario del Monte dei Paschi di Siena*, Siena 1972, p. 110.

⁴² Cfr. V. CUSUMANO, *Storia dei Banchi della Sicilia*, a cura di R. Giuffrida, Palermo, 1974; C. TRASELLI, *Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel XV secolo*, P. II, *I Banchieri e i loro affari*, Palermo 1968; ID., *Banchieri, armatori, assicuratori*, in *Storia della Sicilia*, vol. III, Napoli, 1980, p. 487 ss.

⁴³ V. CUSUMANO, *Storia dei Banchi della Sicilia*, cit., p. 165.

⁴⁴ Cfr. C. TRASELLI, *Promesse e lettere di cambio nel '400 siciliano*, in *Studi in onore di A. Fanfani*, vol. III, Milano 1962, pp. 525-543.

⁴⁵ A.S.C., Not. Niccolò Francaviglia, vol. 2, 26.3.1425, ff. 145-146.

⁴⁶ Sui rapporti Pisa-Sicilia nel tardo medioevo si veda *Immagine di Pisa a Palermo*, in *Atti del Convegno di Studi sulla pisanità a Palermo e in Sicilia nel VII Centenario del Vespro* (Palermo-Agrigento-Sciacca, 9-12 giugno 1982), Palermo 1983.

⁴⁷ Su questa dinastia di banchieri immigrati, cfr. C. TRASELLI, *Banchieri, armatori, assicuratori*, cit., p. 493 ss.; V. D'ALESSANDRO, *Per una storia della società siciliana alla fine del Medioevo: feudatari, patrizi, borghesi*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXVII (1981), p. 204.

⁴⁸ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 3, ff. 42-42v.

sul quale viene corrisposto un interesse del 5% di contro a tassi attivi del 5-15% nelle operazioni di mutuo⁴⁹.

Fatta questa necessaria digressione, torniamo all'esame dei nostri atti. Dei 210 contratti con pagamento a termine 113, ossia un po' più del 50%, si riferiscono a compravendite di animali, di cui ben 85 hanno per oggetto equini; 37 riguardano il settore dell'alimentazione con prevalenza del frumento (20 atti), in qualche caso acquistato per la semina⁵⁰; 31 l'abbigliamento e l'arredamento, in primo luogo panni e pelli; 19 edifici urbani e fondi rustici; il resto, infine, concerne ghiande, erbaggi, botti, una partita di tegole, ferro e una zappa. Si tratta, in definitiva, di compravendite di beni e di prodotti la cui acquisizione, unitamente al soddisfacimento delle necessità alimentari, consente l'investimento in attività produttive le più varie, con prevalenza del settore agricolo e zootecnico. Ed altresì permette ad una clientela più ristretta di soddisfare le proprie esigenze di lusso e di prestigio grazie all'acquisto di panni di seta o comunque d'importazione (Belvis, Barcellona, Firenze), di schiavi e di cavalli⁵¹.

In qualche caso contraddistinte dal versamento di una quota a titolo di anticipo, esse prevedono il saldo, in due od anche in tre rate non sempre di eguale entità, più frequentemente entro uno, sei o dieci mesi, ma non mancano le punte estreme in un senso che nell'altro. Così da un minimo di soli venticinque giorni si va ad un massimo di quindici mesi, due anni, tre anni⁵², mentre la scadenza-capestro «ad primam» ovvero «ad simplicem requisicionem» si registra solo in tre casi, in due dei quali limitatamente alla prima rata⁵³. Il computo del termine, talvolta espresso in mesi, viene assai spesso fatto coincidere con particolari ricorrenze prevalentemente religiose (Carnevale, Quaresima, Pasqua, S. Martino, Natale), ovvero con il ritmo dei lavori agricoli (raccolto, vendemmia) o, infine, con la celebrazione di fiere locali, come quella di S. Giovanni Battista, svolgentesi a giugno, od anche di fama regionale, come quelle di Monreale, Nicosia, Piazza e Tindari⁵⁴. Nei

⁴⁹ Cfr. V. CUSUMANO, *Storia dei Banchi della Sicilia*, cit., pp. 156, 179 ss.; C. TRASELLI, *Siciliani fra quattrocento e cinquecento*, Messina 1981, pp. 212-213.

⁵⁰ A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 12.11.1455, f. 43; Not. Giacomo Marotta, vol. 10, 11.1.1479, ff. 18v-19.

⁵¹ In proposito del tutto eccezionale è la somma di oz. 30 sborsata per un cavallo dalla nobildonna Adriana di Montecatino in favore del nobile Valoi Lanza (A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 2, 8.2.1445, ff. 20v-21).

⁵² A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 9.4.1456, ff. 132v-133 e 29.4.1456, f. 146v; vol. 6, 19.11.1460, ff. 45v-46 e 25.6.1461, ff. 183v-184v; Not. Luca Marotta, vol. 12, 10.8.1484, ff. 17-17v.

⁵³ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 2, 5.11.1444, f. 11v; Not. Pietro Marotta, vol. 5, 9.2.1456, f. 101v e vol. 8, 30.5.1468, f. 51.

⁵⁴ In proposito, cfr. A. GROHMANN, *Prime indagini sull'organizzazione fieristica siciliana nel Medio*

soli 24 atti in cui una postilla notarile ha certificato l'avvenuto saldo ciò che emerge nettamente è la pressoché generale mancanza di rispetto della scadenza. Il saldo abitualmente viene effettuato con qualche mese di ritardo rispetto al previsto, il che potrebbe legittimare la riscossione di un tasso d'interesse a titolo di penalità imposta per la ritardata esazione, come del resto si evince chiaramente a proposito del citato frate Jacobo. Sicché del tutto eccezionali risultano i soli quattro casi in cui il credito viene ad essere estinto esattamente alla scadenza, qualche giorno dopo, ovvero, addirittura, con qualche mese di anticipo⁵⁵. Unico il caso di una scadenza fissata entro un mese che una clausola prevede possa essere anticipata nell'ipotesi che il debitore rientri dalle fiere di Monreale o Nicosia, dove evidentemente questi spera di poter realizzare sufficientemente sì da tacitare il creditore dal quale ha preso a credito delle pelli per un valore di oz. 6 ta. 20⁵⁶.

I prezzi, il cui singolo ammontare, generalmente modesto, supera raramente le 10 onze, sono espressi, come solitamente avviene in contratti stipulati davanti al notaio anche relativamente a servizi, in unità di conto, che nel sistema monetario siciliano sono l'onza e il fiorino di Sicilia (= 1/5 onza), i cui sottomultipli, effettivamente conati, sono il tarì, il grano e il piccolo o denaro. Il loro rapporto si stabilisce con la seguente relazione: 1 onza = 30 tarì = 600 grani = 3600 piccoli. Accanto, nell'ambito del sistema bimetallico cui l'isola pervenne in età angioiana, ricorrono monete d'argento come il carlino (= 1/2 tarì) e monete d'oro come l'augustale (= ta. 8 gr. 10) e il reale (= ta. 10)⁵⁷. Una, infine, la moneta internazionale presente sul mercato randazzese: il ducato veneziano (= ta. 8 gr. 10), che in Occidente come nell'Oriente mediterraneo è assunto a modello in ogni riforma monetaria⁵⁸ grazie all'alto valore unitario e, soprattutto, a quella stabilità intrinseca e a quella potenza economica di cui è espressione e che più non può invece

Evo e nell'Età moderna, con particolare riferimento alla fiera di Sciacca, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», n.s., vol. XVIII, Napoli 1969, pp. 295-341.

⁵⁵ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 1, 1.8.1437, f. 149v e vol. 2, 25.6.1445, f. 40v; Not. Pietro Marotta, vol. 6, 19.11.1460, ff. 45v-46 e 16.6.1461, ff. 164-164v.

⁵⁶ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 2, 25.6.1445, f. 42.

⁵⁷ Per la storia monetaria siciliana si vedano G. FERRARELLO, *La monetazione dei re Aragonesi di Sicilia*, in «Archivio storico siciliano», s. III, VII (1955), pp. 125-155; R. SPAHR, *Le monete siciliane dagli Aragonesi ai Borboni (1282-1836)*, Palermo 1959; C. TRASELLI, *Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel XIV secolo* cit.; ID., *Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel XV secolo*, P.I., *Zecche e monete*, Palermo 1959; F. D'ANGELO, *Il corso della moneta siciliana nel Medioevo*, in «Economia e credito», 2 (1972), pp. 237-259.

⁵⁸ Sul prestigio del ducato veneziano, cfr. H.E. IVES, *The Venetian Gold Ducat and its Imitations*, a cura di Ph. Grierson, New York 1954; Ph. GRIERSON, *La moneta veneziana nell'economia mediterranea del Trecento e Quattrocento*, in *La civiltà veneziana nel Quattrocento*, Venezia 1957, pp. 77-97.

vantare il rivale fiorino di Firenze⁵⁹, che aveva dominato in Sicilia per tutto il '300 in un rapporto col tarì di 1:6.

Quanto alle forme di pagamento, esse prevedono, nella quasi totalità degli atti, un versamento in moneta che spesso viene espressamente specificato dover consistere in moneta di conto siciliana, in ducati veneziani⁶⁰, ovvero «in bona et perfecta moneta»⁶¹. Queste richieste cadono tra gli anni 1456-1461, cioè tra gli ultimi anni di Alfonso e i primi di Giovanni, il che, se per un verso è una conferma della mancanza di fiducia nella moneta siciliana cui si preferiscono, per l'appunto, monete di sicura affidabilità, come i cosiddetti «dollari» del Medioevo, dall'altro ci riporta più propriamente a quell'atmosfera di sospetto e di inquietudine creatasi in tutta la seconda metà del '400 a causa delle numerose notizie di monete false, di cui due nella stessa Randazzo⁶². In qualche caso, infine, il pagamento deve consistere in moneta «terciata», ovvero in oro, argento e piccoli⁶³. Qui la spiegazione va ricercata, assai probabilmente, nel tentativo governativo di limitare l'eccessiva circolazione di piccoli⁶⁴, di una moneta, cioè, progressivamente slittante che, perché ancorata all'argento, ha ripercussioni negative nei confronti di questo e dell'oro, entrambi, peraltro, circolanti in quantità insufficiente a causa del drenaggio operato da Alfonso e dai suoi successori per la loro politica non «siciliana»⁶⁵.

Frequente, in tutto tredici casi, è la forma di pagamento mista: oltre al versamento in denaro si ha, cioè, con l'unica eccezione di una richiesta di prestazione di lavoro in vigna⁶⁶, la corresponsione di orzo, frumento, mosto,

⁵⁹ Cfr. C.M. CIPOLLA, *Moneta e civiltà mediterranea*, Venezia 1957, p. 36.

⁶⁰ A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 12.5.1456, ff. 159-159v; Not. Giacomo Marotta, vol. 10, 14.10.1478, ff. 1v-3v; 7.12.1478, ff. 10v-11 e 12.12.1478, f. 11v.

⁶¹ A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 6, 2.6.1461, ff. 153v-154v.

⁶² Cfr. C. TRASELLI, *Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel XV secolo*, P. I, *Zecche e monete* cit., p. 56 ss.

⁶³ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 1, 23.8.1437, ff. 188v-189; Not. Pietro Marotta, vol. 6, 23.6.1461, ff. 170v-171 e 25.6.1461, ff. 183v-184v.

⁶⁴ I primi tentativi risalgono agli anni 1426-36; successivamente, nel 1450, si ha l'ingiunzione del Vicerè e del Pretore di Palermo a tutti i banchi di effettuare i pagamenti, per l'appunto, in moneta «terciata», sotto pena di 1000 fiorini. L'ingiunzione viene poi abrogata nel 1457, atteso che «lu dicto Regno è adeo exausto de munita che a pena si trova solum piczoli» (CAPITULA REGNI SICILIAE, ed. F. Testa, vol. I, Palermo 1741, p. 420). Vedi anche C. TRASELLI, *Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel XV secolo*, P. I, *Zecche e monete* cit., pp. 29-30. Sul grosso problema dei piccoli, cfr. A. DELLA ROVERE, *Memorie storiche ed economiche sopra la Moneta Bassa di Sicilia*, Palermo 1814. Per una visione generale cfr. C.M. CIPOLLA, *Moneta e civiltà mediterranea*, cit., pp. 40-50.

⁶⁵ In proposito, cfr. F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dall'XI al XIX secolo*, a cura di F.L. Oddo, Bari 1977, p. 70 ss.

⁶⁶ A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 12.11.1455, f. 43.

lino ed anche di una pecora⁶⁷. Ancora una forma di pagamento mista, ma senza denaro, è quella relativa ad una fornitura di calcina (carlini 3 la salma) e di lavoro (ta. 1 gr. 5 al giorno)⁶⁸. Negli altri sette casi il saldo è ora in natura (frumento, orzo, carbone), ora in scarpe, ora in animali, ora in prestazioni di lavoro⁶⁹. In un atto il saldo, originariamente previsto in denaro, viene convertito, dopo il pagamento della prima rata, in 50 tavole di pino⁷⁰, e in un altro il debitore è costretto a disfarsi di una mula e di una vigna⁷¹: in entrambi i casi creditori figurano elementi giudaici. In due occasioni poi il creditore si lascia la facoltà di scegliere, al momento della scadenza, tra un saldo in denaro ovvero «in victualis»⁷²; e in altre due a saldare il debito, in tutto o in parte, è chiamato un debitore dell'acquirente⁷³.

Due notizie, infine, di pegno, l'uno a garanzia del credito e l'altro come compenso al creditore cui viene concesso il diritto di fruire del bene oggetto del pegno. Per una partita di panni verdi di Barcellona del valore di oz. 4 ta. 22 gr. 10, pagabili in tre rate uguali entro cinque mesi, l'acquirente, il barbiere Jordano, dà in pegno («nomine pignoris») al mercante ebreo Russo dei capi di arredamento⁷⁴. Nell'altro caso un tale Giovanni acquista una partita di pelli di coniglio domestico del valore di oz. 2 ta. 12, pagabili in rate quadrimestrali uguali, dando in pegno all'ebreo Ysac un cavallo sauro⁷⁵. Ancora una volta, e in veste di creditori «prudenti», figurano elementi giudaici.

Ma soffermiamoci sui soli due atti in cui si registra una proroga del termine.

Il 2 giugno 1461⁷⁶ l'ebreo Muxa Rabbi, trovandosi nell'impossibilità di versare oz. 2 ta. 12 al correligionario Josep Xamara «ratione empcionis certorum ferrorum», come da contratto stipulato presso il notaio Enrico di Nicoletta nel febbraio dell'anno precedente, consegna al suo creditore un mulo sotto la forma legale della vendita fittizia. In seguito, «cogitans mulum

⁶⁷ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 1, 1.8.1437, f. 149v; 30.8.1437, ff. 196-196v e 31.8.1437, ff. 197-198v; Not. Pietro Marotta, vol. 5, 10.11.1455, ff. 42-43 e 23.8.1456, f. 254v; vol. 7, 4.2.1465, ff. 57-57v.

⁶⁸ A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 10.11.1455, ff. 41-41v.

⁶⁹ *Ibidem*, vol. 5, 8.4.1456, f. 130v; vol. 6, 12.11.1460, ff. 39v-40; 22.6.1461, f. 165 e 23.6.1461, ff. 170-171v; vol. 8, 17.2.1468, ff. 33v-34; Not. Giacomo Marotta, vol. 10, 2.1.1479, f. 15; Not. Luca Marotta, vol. 13, 26.3.1523.

⁷⁰ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 2, 21.6.1445, ff. 29v-30.

⁷¹ *Ibidem*, 23.6.1445, f. 34.

⁷² A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 10.11.1455, ff. 42-43 e 3.8.1456, ff. 231-231v.

⁷³ *Ibidem*, vol. 5, 24.5.1456, f. 163v e vol. 7, 6.3.1465, ff. 66-66v.

⁷⁴ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 3, 28.11.1446, ff. 34-34v.

⁷⁵ *Ibidem*, 30.11.1446, ff. 37v-38.

⁷⁶ A.S.C., Not. Pietro Marotta; vol. 6, ff. 153v-154v.

ipsum fore valde necessarium», prega lo Xamara di volerglielo restituire e, nel contempo, di concedergli una «dilacionem» di due mesi, proponendo quali suoi fideiussori Farachio Josen e il fratello Josse. Il creditore, «contemptus», restituisce il mulo in presenza del notaio e contemporaneamente il Rabbi dichiara di versare la somma entro due mesi «in bona et perfecta moneta [...] sub ypotheca et obligacione omnium bonorum suorum habitorum et habendorum ac refaccione omnium dapnorum interesse expensarum litis». Segue il giuramento dei due fideiussori, che si fanno garanti «in simul et in solidum». Il 27 novembre successivo, e cioè dopo non due ma cinque mesi, il contratto è annullato per volontà del creditore soddisfatto.

Il 23 maggio 1452⁷⁷ Nicolao de Franchino, mastro «de ruribus Xiglani parcium Calabrie», in virtù di un contratto stipulato presso il notaio Pino Camarda nella scorsa indizione, deve, «ratione laboris», oz. 10 ad Enrico di Longi di Randazzo. «Deficiens in solupcione et satisfacione ipsarum decem uncium» – somma, invero, ben al di là di quelle «dui unci oy plui» per le quali le Consuetudini prevedono il carcere in assenza di impedimenti quali incendio, naufragio, guerra o rapina⁷⁸ –, il Franchino ricorre alla fideiussione di Giovanni Cimbalo di Randazzo. Quindi si procede al computo di tutte le spese «inter ipsos Henricum et Nicholaum», risultando così che il creditore «expendidis in causa hinc usque uncias auri duas». La qual cosa è ammessa dal Franchino, il quale però chiede all'altra parte «ut tam de prefatis decem unciis quam prefatis duabus unciis [...] vellet sibi prorogare terminem aliquem concedentem infra quem ipse possit satisfacere». Si giunge pertanto, tramite l'intervento anche di comuni amici, al seguente accordo: il debitore dichiara di dovere oz. 12, «videlicet uncias decem descendentes ex dicto contractu celebrato manu notarii Pini Camarda et uncias duas iure expensarum predictarum», somma che lo stesso promette «in pace de plano et sine figura judici ac strepitu dare tradere et assignare ac solvere hinc per totum mensem marcii proximi venturi», ottenendo, cioè, una proroga di ben dieci mesi. Qualche riflessione è d'obbligo. Quelle due onze di spese ci sono state veramente, ovvero è veritiera la somma dichiarata? È lecito supporre un interesse del 20%? Certo che il Longi sembra quasi volersi cautelare col fare ammettere al suo debitore, per ben due volte, l'entità delle spese sostenute; non solo, ma chiaramente è lui che fa promettere al Franchino il versamento delle dodici onze «in pace de plano et sine figura judici ac strepitu». E per finire c'è ancora una clausola, purtroppo incompleta data la non integrità dell'atto, che fa pensare quasi ad una qualche forma di ricompensa in favore

⁷⁷ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 4, ff. 29v-30.

⁷⁸ V. LA MANTIA, *Consuetudini di Randazzo*, Palermo 1903, p. 13.

del debitore che, senza clamori, ha accettato le condizioni impostigli. Nel caso, infatti, che il Franchino ritorni a Randazzo per acquistare bestiame, il Longi si obbliga a fargli da garante fino alla somma «ducentorum quinquaginta [florenorum]», cioè fino a ben 50 onze.

Fin qui abbiamo visto l'uso della fideiussione in caso di concessione di proroga e il ricorso al pegno tramite la forma legale della vendita, naturalmente fittizia, che però concede al creditore la fruizione del bene in questione, e in quel caso è il pegno in funzione dell'interesse, mentre in altra circostanza una forma d'interesse implicito è racchiusa nella formula delle spese sostenute dal creditore per riavere il proprio denaro.

Quanto ai mutui, concessi con espressioni quali «ratione puri mutui» o «gratis precibus et amore», ancora una volta protagonisti, tra cristiani ed ebrei, sono elementi di ogni ceto sociale, con la sola eccezione dell'elemento ecclesiastico, mentre l'elemento notarile figura una sola volta in veste di mutuante. Il che, unitamente ad altre due presenze notarili di acquirenti per contanti⁷⁹, conferma la disponibilità di denaro oltre che la pratica degli affari e l'abilità di servirsene in questo ceto assai numeroso e particolarmente dedito a «compiti estremamente diversi, tutti collegati tra di loro sotto il profilo utilitaristico»⁸⁰. Quattro le presenze femminili, di cui tre nel ruolo di mutuatrici attestano le disagiate condizioni economiche legate assai spesso allo stato vedovile⁸¹. Ed inoltre, tra i mutuantici di accertata estrazione sociale, annoveriamo, in primo luogo, i nobili (6), gli ebrei (5) e i mastri (3), mentre tra i mutuatari prevalgono i mastri (5), i nobili (4) e gli ebrei (3). Tutti, infine, sono elementi locali, tranne un Giovanni di Aidone, «di loco Roccella», creditore di fiorini 11, come fa fede un'«apodixa», nei confronti del nobile randazzese Giovanni di Modica, col quale precedentemente aveva contratto una «societas massarie»⁸².

Una pratica creditizia, dunque, particolarmente diffusa, che consente a chi la esercita la percezione di un interesse che, se pure è normalmente alquanto al di sotto di quello richiesto per attività commerciali⁸³, si aggira, in

⁷⁹ Trattasi del citato notaio di Troina Antonio Stayti (v. nota 26) e del notaio Jacobo Camarda, acquirente, per oz. 11, di una casa con bottega in Randazzo (A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 3, 28.11.1446, ff. 32-33v).

⁸⁰ H. BRESI, *Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXX (1974), p. 227. Si veda anche la febbrile attività del notaio catanese Antonio Vivicino operante tra il 1415 e il 1425 (cfr. D. VENTURA, *Edilizia urbanistica ed aspetti di vita economica e sociale a Catania nel '400*, Catania 1984, p. 49).

⁸¹ L'unica presenza nel ruolo di mutuante per oz. 1 ta. 21 è quella dell'ebrea Bellucia, vedova di Josse Rabbi (A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 2, 5.11.1444, f. 11v).

⁸² A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 3.8.1456, ff. 231-231v.

⁸³ Dove lecito è considerato un interesse del 20-30% (cfr. E. FIUMI, *L'attività usuraria dei mercanti sangimignanesi nell'età comunale*, in «Archivio storico italiano», CXIX (1961), pp. 145-162). Si veda anche, in ambiente siciliano, G. BOCCACCIO, *Decamerone*, VIII, 10.

periodi normali, tra il 7-15% annuo⁸⁴. Ed ancora, l'accaparramento, spesso, di manodopera a basso costo od anche la possibilità, non troppo remota, di accrescere i propri possedimenti o di giungere alla proprietà immobiliare⁸⁵. Come si coglie qua e là dalle rare notizie di vendite di immobili⁸⁶ o del solo «jus census», ossia della rendita immobiliare per un periodo di anni in cambio di un prestito di denaro⁸⁷, ovvero da notizie di pegni⁸⁸ e di vendite con patto di riscatto⁸⁹, tutti casi, come si vede, di aggiramento del divieto d'usura. Così, ad esempio, il nobile Simone Ramda, dedito nel 1437 come nel 1456 alla vendita di ovini⁹⁰, nel 1444 figura quale detentore in pegno di una vigna⁹¹, mentre Manfredi Pettinato, il 4 maggio 1456, ottiene due mutui, per complessivi fiorini 11, da due diverse figure, un cristiano ed un ebreo, al quale ultimo, con atto precedente ma stipulato lo stesso giorno, concede in enfiteusi, all'esiguo canone di ta. 1 1/2, due casaleni contigui nel quartiere di S. Maria⁹².

⁸⁴ Cfr. A. SAPORI, *L'interesse del denaro a Firenze nel Trecento*, in *Studi di storia economica...* cit., vol. I, Firenze 1955, pp. 239-240; T. ZERBI, *Studi e problemi di storia economica. I. Credito ed interesse in Lombardia nei sec. XIV e XV*, Milano 1955, p. 52; G. LUZZATTO, *Tasso d'interesse e usura a Venezia nei secoli XIII-XV*, in *Miscellanea in onore di R. Cessi*, vol. I, Roma 1958, p. 202. Si veda anche G. SILVERY, *Mouvements de capitaux et taux d'intérêt en Occident au XIII^e siècle*, in «*Annales (E.S.C.)*», 38 (1983), pp. 139-140.

⁸⁵ Cfr. A. SAPORI, *I mutui dei mercanti fiorentini del Trecento e l'incremento della proprietà fondiaria*, in *Studi di storia economica...* cit., vol. I, Firenze 1955, pp. 191-221; T. FANFANI, *Potere e nobiltà nell'Italia minore tra XVI e XVII secolo. I Taglieschi d'Angiari*, Milano 1983: in questo caso il 20% circa delle proprietà immobiliari di questa famiglia della piccola nobiltà toscana risultano costituite, per l'appunto, da terre date in pegno e non riscattate.

⁸⁶ Il nobile Pietro Lu Grassu, debitore di f. 20 nei confronti dell'ebreo Salomone di Leone, è costretto a disfarsi di una sua casa (A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 14.5.1456, ff. 160-160v); e il mastro Pino Lanza vende dei beni immobili al suo creditore per tacitarlo dei f. 8 mutuatigli (*ibidem*, vol. 6, 30.5.1461, ff. 151-151v).

⁸⁷ È il caso di Pietro di la Medica che vende lo *jus census* di ta. 6 l'anno su una casa solerata a Brancaccio di Galati, «alias Barberii», mastro, per oz. 3 ta. 18, ricevendo lo stesso immobile in censo per ta. 12 l'anno, ossia per un canone che va un po' oltre l'11% del prezzo di vendita (A.S.C., Not. Giacomo Marotta, vol. 10, 16.11.1478, ff. 6-7v).

⁸⁸ Giovanni Foti dà in pegno una casa terranea «ad integram satisfacionem» di f. 4 dovuti a mastro Filippo di Salem, suo precedente datore di lavoro (A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 3, 20.10.1446, ff. 17v-18v); Marina, vedova di Nicolao di Randazzo, dà in pegno una casa solerata al genero Giovanni di Florenzia, suo creditore, per dote matrimoniale, di oz. 6 ta. 7 gr. 7 de. 3 (A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 27.8.1456, ff. 255v-256).

⁸⁹ In forza di un credito di f. 13 nei confronti di Aurisia, moglie di Andrea Paraturaru, l'ebreo Benedetto di Benedetto, mastro, acquista una vigna con patto di riscatto di tre anni (A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 7, 12.10.1464, ff. 16-17v); Nicolao Ficarra, dovendo del denaro a Vinchio Surbia e a Nicolao Macri, vende la sua casa terranea con patto di riscatto di soli 15 mesi (*ibidem*, vol. 7, 30.8.1465, f. 7v).

⁹⁰ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 1, 31.8.1437, ff. 197-198v; Not. Pietro Marotta, vol. 5, 20.8.1456, ff. 245-245v.

⁹¹ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 2, 11.11.1444, ff. 14v-15.

⁹² Trattati dell'ebreo Jacu Baru, mutuante per f. 4, e del cristiano Manfredi di la Balestra, mutuante per f. 7 (A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 4.5.1456, ff. 151-152).

Trattasi, per lo più, di mutui modesti, espressi in moneta di conto siciliana, che in soli quattro casi superano le 5 onze⁹³. Onze 7, ad esempio, è quanto lo stesso notaio Manfredi Marotta mutua a Filippo di Ucria, che dovrà restituirla entro quattro mesi⁹⁴, mentre il solo mutuo di oz. 10 è richiesto, non sappiamo a chi, ma assai verosimilmente ad un altro nobile, come si verifica spesso, dal nobile Filippo di Santangelo⁹⁵.

Mutui la cui scadenza è prevista nell'arco di due-dodici mesi, ovvero, in cinque occasioni, «ad simplicem requisicionem». La forma di pagamento, come si rileva dai soli tre casi in cui viene notificata, è in due rate uguali, ma nello spazio di tre mesi⁹⁶, in mosto⁹⁷, ovvero in moneta o in orzo e frumento⁹⁸. Quattro poi sono gli atti in cui la richiesta del mutuo è accompagnata dalla causale. In due occasioni il mutuo è contratto da nobili presso altri nobili «pro concia vinee et non ad aliud effectum», ed il saldo è condizione inderogabile per procedere ai lavori di vendemmia o alla vendita del mosto⁹⁹. Negli altri due atti, invece, ora è l'acquisto della gabella del maldenaro da parte del nobile Panfilo di Santangelo¹⁰⁰, ora l'acquisto di una galea a spingere il barone Bartolomeo di Juveni a richiedere un mutuo di oz. 3 al nobile Zullo Miliotu¹⁰¹. In questo caso è da presumere che la galea debba servire per lo svolgimento di un'attività alquanto redditizia quale la pirateria, ufficialmente «contra Christi infideles», particolarmente in auge presso la nobiltà siciliana sotto il regno di Alfonso, il quale, nell'intento di rintuzzare suo tramite la crescente aggressività barbaresca, non mancò di circondarla di privilegi¹⁰². Per il resto, la natura del mutuo non è dichiarata od anche chiaramente deducibile, ma ciò non toglie che richieste di mutuo per somme modestissime nell'ordine di ta. 3 gr. 10 od anche ta. 10, peraltro da restituire alle vendemmie in mosto¹⁰³ ovvero al raccolto in orzo e frumento¹⁰⁴, non si palesino altrettanto chiaramente per mutui produttivi, relativi, cioè, all'esecu-

⁹³ Sulla modestia dei mutui e sulla loro precipua caratteristica di mutui produttivi si veda un analogo riscontro in area catanese in D. VENTURA, *Edilizia urbanistica...* cit., pp. 137-138.

⁹⁴ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 1, 31.8.1437, ff. 196v-197.

⁹⁵ A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 6, 22.6.1461, ff. 165v-166.

⁹⁶ *Ibidem*, 7.11.1460, ff. 39-39v.

⁹⁷ *Ibidem*, 20.11.1460, f. 47v.

⁹⁸ *Ibidem*, vol. 5, 15.4.1456, ff. 137v-138.

⁹⁹ A.S.C., Not. Giacomo Marotta, vol. 11, 23.2.1504, ff. 12-12v e 20.3.1504, f. 19.

¹⁰⁰ A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 6, 28.11.1460, f. 47v.

¹⁰¹ A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 1, 18.12.1435, ff. 178-179.

¹⁰² Cfr. D. VENTURA, *Pirateria, guerra ed economia in Sicilia...* cit., pp. 68-69.

¹⁰³ In questo caso il richiedente, Bernardo lu Paparu, è mezzadro del mutuante Giovanni di Ayutu per un periodo di 5 anni (A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 6, 20.11.1460, f. 47v).

¹⁰⁴ *Ibidem*, vol. 5, 15.4.1456, ff. 137v-138.

zione di determinati lavori agricoli o all'acquisizione di prodotti per la semina.

Le notizie di pegni quali garanzie per la concessione di mutui sono tre e si va da un paio «brazalium» per un mutuo di ta. 15 richiesti dall'ebreo Benedetto di Benedetto al mastro «fabricator» Antonio Dicturi¹⁰⁵ ad una vigna dei cui frutti viene a godere il citato nobile Simone Ramda¹⁰⁶, ed infine a delle terre e una botte di vino rosso di salme 14 in favore del nobile Pietro Russo, proprietario di terreno confinante, per un mutuo di oz. 2 richiesto dal mastro Nicolao Genovese¹⁰⁷. In soli quattro casi, infine, la concessione del mutuo è preceduta, nella stessa data ma con altro contratto, dalla concessione enfiteutica di immobili urbani e fondi rustici¹⁰⁸, ovvero dalla donazione *tout court* di parte di vigneto¹⁰⁹.

* * *

Che queste forme d'interesse usurario, di pegno e di speculazione anche in un settore particolarmente delicato quale quello alimentare, abbiano pratica quotidiana in una comunità che a differenza, ad esempio, di Trapani¹¹⁰, non è direttamente aperta al flusso delle merci e delle idee viaggianti per mare è un dato estremamente interessante, perché pone la Sicilia al pari del resto d'Europa nell'applicare quegli espedienti che le consentono di ovviare a quei principi etico-religiosi e di assecondare, tramite il ricorso al credito in misura sempre maggiore, le improrogabili necessità della vita economica. Quando pure la giurisprudenza siciliana non contribuisca in prima persona a recare un modesto contributo allo sviluppo delle teoriche sull'usura. Così Giovanni de Taranto di Trapani, il quale, non ritenendo sufficiente per dimostrare usurario un contratto il concorso delle due circostanze ammesse dal diritto canonico: modicità di prezzo e patto di retrovendita, non esita ad introdurre un terzo requisito: che il compratore sia «solitus fenerari»¹¹¹, con ciò fornendo al diritto un ulteriore e determinante elemento probatorio atto a difendere il mutuante dal mutuatario privo di

¹⁰⁵ Il quale ancora è tenuto ad aiutare il mutuante qualora questi voglia «facere servicium et fabricare aliquid de arte ipsius magistri Antonii» (A.S.C., Not. Manfredi Marotta, vol. 2, 11.11.1444, ff. 14-14v).

¹⁰⁶ *Ibidem*, 11.11.1444, ff. 14v-15.

¹⁰⁷ *Ibidem*, vol. 1, 27.8.1437, ff. 150v-151.

¹⁰⁸ Trattasi di due vigne e di due casaleri contigui (A.S.C., Not. Pietro Marotta, vol. 5, 9.2.1456, f. 71v).

¹⁰⁹ Beneficiario ne è il mastro Luca di Valenti (*ibidem*, vol. 5, 24.5.1456, f. 164).

¹¹⁰ Cfr. C. TRASELLI, *Credito, interessi e usura a Trapani nel XV secolo* cit.

¹¹¹ *Ibidem*, pp. 7-8.

scrupoli e perciò pronto a rifiutare ogni pagamento di interesse trincerandosi dietro l'accusa di usura. Sicché, a nostro avviso, è da ridimensionare quella ancor oggi perdurante tradizione storiografica che vuole la Sicilia estraniatasi, già con la guerra del Vespro, dalla vita italiana ed europea, ovvero dal processo di formazione della moderna coscienza europea¹¹². E ciò semplicemente perché le relazioni con le altre parti d'Italia e d'Europa non vennero mai meno! E non intendiamo riferirci soltanto agli scambi commerciali, mantenutisi anche nei periodi di maggiore pressione degli avvenimenti militari o paramilitari¹¹³, e nell'ambito dei quali i porti siciliani svolsero un ruolo attivo di scambio e di mediazione con i mercati mediterranei anche con naviglio proprio¹¹⁴. Ma altresì agli scambi culturali¹¹⁵, attuatisi attraverso i frequenti contatti di studenti siciliani con le più note università della penisola o attraverso lo scambio di manoscritti piuttosto usuale in ambiente monastico, che fanno sì, ad esempio, che Dante goda di un culto ininterrotto già dai suoi tempi¹¹⁶ e che la Sicilia partecipi diffusamente a quel movimento culturale di ampio respiro che fu l'Umanesimo¹¹⁷. E del resto, infine, avrebbe

¹¹² Cfr. G. GENTILE, *Il tramonto della cultura siciliana*, Firenze 1917, p. 31; G. GALASSO, *Considerazioni intorno alla storia del Mezzogiorno d'Italia*, ora in *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino 1975, p. 46; R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari 1973, pp. 12-13; e, di recente, C. TULLIO-ALTAN, *La nostra Italia. Arretratezza socioculturale, clientelismo, trasformismo e ribellismo dall'Unità ad oggi*, Milano 1986, p. 86. Ad onor del vero, il Romeo ha successivamente ridimensionato la sua originaria posizione, ammettendo «l'inserimento della Sicilia nel nesso culturale italiano a partire dal Cinquecento» [sottolineatura nostra] (cfr. R. ROMEO, *Prefazione* a C. TRASELLI, *Siciliani fra quattrocento e cinquecento* cit., p. IX).

¹¹³ Cfr. D. VENTURA, *Pirateria, guerra ed economia in Sicilia...* cit.

¹¹⁴ L'isola, infatti, se da un lato è consumatrice di manufatti, metalli, spezie, carta, dall'altro esporta, unitamente al grano, zucchero, tonnina, formaggi, sale, salnitro, allume, oltre a fungere da intermediatrice di prodotti della vicina costa nordafricana, come pellami e cuoi (cfr. ID., *Sul commercio siciliano di transito...* cit.). Sulla rispettabile consistenza della flotta siciliana negli anni 1383-1411 si veda F. MELIS, *Werner Sombart e i problemi della navigazione nel Medio Evo*, in AA.VV., *L'opera di Werner Sombart nel centenario della nascita*, Milano 1964, p. 94.

¹¹⁵ In proposito si vedano i cataloghi, ricchi di opere straniere, delle numerose biblioteche conventuali e private in H. BRESCH, *Libre et société en Sicile (1299-1499)*, Palermo 1971.

¹¹⁶ Cfr. L. NATOLI, *Gli studi danteschi in Sicilia. Saggio storico-bibliografico*, in «Archivio storico siciliano», n.s. XVIII (1893), pp. 385-509; M. GAUDIOSO, *Frammenti di un codice trecentesco del «Paradiso» di Dante in Catania*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», s. 2^a, VII (1931), pp. 65-75.

¹¹⁷ Non si raggiungono più i fastigi dello splendore normanno-svevo (cfr. A. DE STEFANO, *La cultura alla corte di Federico II imperatore*, Palermo 1938), ma in compenso la cultura diviene sempre meno elitaria anche grazie all'opera di scolarizzazione perseguita, sempre più regolarmente nel corso del '400, dalle amministrazioni comunali (cfr. S. TRAMONTANA, *Scuole, allievi e maestri in Sicilia nel secolo XV*, in «Quaderni Catanesi di studi classici e medievali», IV (1982), pp. 369-393). Sullo specifico argomento si veda H. BRESCH, *La diffusion du livre en Sicile à la fin du Moyen-Âge. Note complémentaire*, in «Bollettino del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani», XII (1973); G. SANTANGELO, *Letteratura in Sicilia da Federico II a Pirandello*, Palermo 1975, pp. 33-42; C. TRASELLI, *Siciliani fra quattrocento e cinquecento* cit., pp. 3-32. Sul nesso cultura-progresso, ovvero sul fondamentale ruolo svolto dalla cultura nel processo

mai potuto la Sicilia, crocevia del Mediterraneo¹¹⁸ e centro produttivo di notevole rilevanza – e per ciò stesso sede di consolati e colonie straniere –, essere lasciata fuori dalle regole e dalle leggi di un sistema economico in procinto di conquistare il mercato mondiale?

dello sviluppo economico in specie, si veda, infine, il recente volume miscellaneo *Le radici intellettuali del progresso economico moderno*, a cura di A. Petino, Milano 1986.

¹¹⁸ In questo senso ancora M. ANDRIEUX, *La Sicile carrefour des mondes et des empires*, Paris 1965.